

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

OGGETTO: COMUNE DI SCALENGHE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (DEL. C.C. N. 43 DEL 23/09/2004) - OSSERVAZIONI.

Prot. n...../361667/2004

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Scalenghe, con deliberazione del C.C. n. 43 del 23/09/2004, trasmesso alla Provincia, (*Prat. n. 105/2004*), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 23/09/2004 di adozione, per giungere all'adeguamento normativo del P.R.G.C. vigente alla disciplina in materia edilizia e all'eliminazione delle incongruenze presenti tra alcuni commi dei vari articoli delle norme;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottata con la deliberazione C.C. n. 43/2004 citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'adeguamento delle norme al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'eliminazione delle incongruenze presenti tra alcuni commi dei vari articoli delle N.d.A.;
- la riformulazione di alcuni articoli delle N.d.A.;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Scalenghe con deliberazione C.C. n. 43 del 23/09/2004, le seguenti osservazioni:
 - a. per quanto riguarda le modifiche proposte all'art. 12bis "*Recinzioni*" e all'art. 38 delle N.d.A. "*Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto*" si fa presente che dovranno essere congruenti con quanto previsto dal D. lgs. N. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e dal D.P.R. n. 495/92 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo della strada*"; in particolare non sono ammissibili arretramenti e fasce difformi da quelli previsti dalle sopra richiamate disposizioni;
 - b. si rileva, infine, che alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Scalenghe la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....